

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale 2024
03	DIRITTO TRIBUTARIO IN GENERALE - Semplificazioni
	AGEVOLAZIONI
04	AGEVOLAZIONI FISCALI - Super deduzione nuove assunzioni
	LAVORO
05	PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
	SETTORI PARTICOLARI
06	AGRICOLTURA
08	Leggi In evidenza

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale 2024 - Regime del ravvedimento - Versamento dell'imposta sostitutiva - Soggetti in regime di trasparenza fiscale (ris. Agenzia delle Entrate 9.1.2025 n. 1)

Con la ris. 9.1.2025 n. [1](#), l'Agenzia delle Entrate torna sul tema del versamento dell'imposta sostitutiva di imposte dirette e relative addizionali da parte di società e associazioni in regime di trasparenza fiscale, di cui agli [artt. 5, 115 o 116](#) del TUIR, collegata al regime del ravvedimento 2018-2022, integrando quanto disposto dal provv. 4.11.2024 n. [403886](#) e dall'[art. 2-quater](#) co. 8 del DL 113/2024.

Ambito soggettivo

Il regime del ravvedimento 2018-2022 è riservato ai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024, o entro il maggior termine del 12.12.2024, e che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale nei periodi d'imposta 2018-2022 (salvo specifiche eccezioni).

Imposta sostitutiva

A fronte del versamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF/IRES, addizionali e IRAP, il beneficio derivante dall'adesione alla sanatoria consiste nella protezione dalle rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'[art. 39](#) del DPR 600/73 e da quelle ai fini IVA di cui all'[art. 54](#) co. 2 secondo periodo del DPR 633/72, relativamente alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

L'opzione per l'adozione del regime in commento è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima delle 24 rate o dell'unica rata delle imposte sostitutive.

Per l'accesso alla sanatoria non è quindi richiesta la presentazione di una comunicazione *ad hoc*, essendo a tal fine sufficiente il versamento della prima o unica rata di imposta sostitutiva.

Società e associazioni trasparenti

A livello pratico il versamento ha sollevato qualche problema applicativo nei mesi scorsi a causa della scelta dell'Agenzia delle Entrate di richiedere il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette ai singoli soci e associati *pro quota*, in luogo della società o dell'associazione in regime di trasparenza. Tale impostazione è stata poi parzialmente superata dall'ultimo periodo dell'[art. 2-quater](#) co. 8 del DL 113/2024, inserito in sede di conversione del DL [155/2024](#), che ha reso possibile il versamento dell'imposta sostitutiva direttamente da parte della società o dell'associazione.

Versamento da parte del socio o associato

Nel caso in cui l'imposta sostitutiva venga versata *pro quota* dai singoli soci, la ris. n. [1/2025](#) richiede l'indicazione nel modello F24:

- del codice fiscale e dei dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento, negli appositi campi;
- del codice fiscale della società o associazione, nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare";
- del codice "73", ridenominato in "Contribuente - Società", nel campo "Codice identificativo".

Versamento da parte della società o associazione trasparente

L'Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, nel caso in cui il versamento dell'imposta sostitutiva di imposte dirette e relative addizionali venga effettuato direttamente dalla società o dall'associazione trasparente, in applicazione di quanto previsto dall'[art. 2-quater](#) co. 8 del DL

113/2024, sarà necessario indicare il codice tributo "4075", "independentemente dalla compagine sociale"; il versamento dovrà inoltre riferirsi all'intero ammontare dell'imposta dovuta dalla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

art. 2 quater DL 9.8.2024 n. 113

Risoluzione Agenzia Entrate 17.10.2024 n. 50

Risoluzione Agenzia Entrate 9.1.2025 n. 1

Il Quotidiano del Commercialista del 10.1.2025 - "Versamento del socio da abbinare alla società che gode del ravvedimento con CPB" - Girinelli - Rivetti

Scheda n. 1417.07 in Agg. 12/2024 - "Regime del ravvedimento 2018-2022 legato al CPB" - Girinelli - Rivetti Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale - Regime del ravvedimento" - Girinelli A., Rivetti P.

DIRITTO TRIBUTARIO IN GENERALE

Semplificazioni - Adempimento collaborativo - Tax control framework (TCF) - Soggetti abilitati alla certificazione - Requisiti (DM 12.11.2024 n. 212)

È stato pubblicato sulla G.U. 3.1.2025 n. 2 il DM 12.11.2024 n. [212](#), recante la disciplina dei requisiti, compiti e adempimenti di avvocati e dottori commercialisti abilitati alla certificazione del *Tax control framework* (TCF).

Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve infatti essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili ([art. 4](#) co. 1-bis del DLgs. 128/2015).

Requisiti del professionista abilitato

I professionisti, al fine della iscrizione all'apposito Albo tenuto dai relativi Consigli nazionali, dovranno risultare iscritti all'Albo professionale di appartenenza da più di cinque anni ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Per quanto concerne la professionalità, si stabilisce che il professionista deve essere in possesso di competenze in materia di:

- sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
- principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione;
- diritto tributario.

Il possesso di tali requisiti è attestato dall'Ordine professionale di appartenenza del professionista e il MEF, l'Agenzia delle Entrate e i Consigli nazionali individuano, di concerto tra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione dell'Ordine.

Il professionista dovrà inoltre risultare indipendente rispetto al soggetto che conferisce l'incarico e non dovrà quindi in alcun modo risultare coinvolto nel processo decisionale dell'impresa. Fra le cause che impediscono al professionista abilitato di certificare vi è quella di aver "reso servizi funzionali alla elaborazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ha richiesto la certificazione ovvero abbia assunto un ruolo di responsabilità nell'ambito del sistema integrato stesso".

Compiti e adempimenti del professionista abilitato

La metodologia che deve essere utilizzata dal professionista qualificato per la valutazione del sistema dei controlli interni si sviluppa su due livelli:

- le regole contenute nel "Tax Compliance Model" e quindi i processi generali di controllo (c.d. *company level*);
- i processi di controllo volti a mitigare singoli rischi (c.d. *activity level*).

Per ciascun livello sono previste tre fasi di approfondimento del ciclo di valutazione meglio declinate nelle Linee guida per la redazione del TCF.

Certificazione

La certificazione, che ha la funzione di attestare che l'impresa sia dotata di un efficace TCF, ha durata triennale.

Essa va aggiornata nel caso in cui si verificano modifiche organizzative significative e, in ogni caso, allo scadere del triennio effettuando gli opportuni controlli di efficacia operativa dei controlli generali e di singolo rischio (c.d. *test of operating effectiveness* - TOE).

art. 3 DLgs. 5.8.2015 n. 128

DM 12.11.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze n. 212

Il Quotidiano del Commercialista del 4.1.2025 - "Professionista che certifica il TCF iscritto all'Albo da oltre cinque anni" - Miele

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Adempimento collaborativo" - Valente G.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

[Super deduzione nuove assunzioni - Proroga per il 2025, 2026 e 2027 - Novità della L. 207/2024 \(legge di bilancio 2025\)](#)

Con l'art. 1 co. 399 - 400 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), è stata prevista la proroga, per il 2025, 2026 e 2027, della super deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Quadro normativo

L'[art. 4](#) del DLgs. 216/2023 ha introdotto, per il solo 2024, una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta di una "super deduzione", in linea generale pari al 20% del costo incrementale, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.

Il co. 399 dell'[art. 1](#) della L. 207/2024 ha ora previsto la proroga, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i due successivi (quindi, per i soggetti "solari", 2025, 2026 e 2027), di tale super deduzione per le nuove assunzioni.

In particolare, viene disposto che le disposizioni di cui all'[art. 4](#) del DLgs. 216/2023 si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi disciplinate, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del [DM 25.6.2024](#).

Ambito applicativo

La maggiorazione in esame è concessa, ai titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, per gli incrementi occupazionali che si verificheranno nel 2025, 2026 e 2027 (per i soggetti "solari") rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

L'incentivo va calcolato su base "mobile", che consente di determinare l'incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d'imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

Condizioni di fruizione

Al fine di accedere all'agevolazione, valgono i limiti e le condizioni già previste per l'agevolazione relativa al 2024. Pertanto (art. 4 del DLgs. 216/2013 e art. 4 del DM 25.6.2024):

- nel periodo di riferimento agevolato (es. 2025) devono essere assunti lavoratori a tempo

indeterminato, facendo riferimento a tal fine alla forma contrattuale di cui all'[art. 1](#) del DLgs. 81/2015 (quindi, anche il contratto di apprendistato), non rilevando la circostanza che i lavoratori producano redditi di lavoro dipendente o assimilati secondo quanto disposto dal TUIR;

- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo di riferimento (es. 31.12.2025) deve essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo precedente (es. 2024) (c.d. "incremento occupazionale");
- il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) alla fine del periodo agevolato (es. 31.12.2025) deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo precedente (es. 2024) (c.d. "incremento occupazionale complessivo").

Determinazione dell'agevolazione

In presenza delle suddette condizioni, a norma dell'[art. 4](#) co. 1 del DLgs. 216/2023, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.

Il costo da assumere ai fini del calcolo della maggiorazione è pari al minore importo tra:

- il costo effettivamente riferito ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato (voce B.9 del Conto economico);
- l'incremento del costo complessivo del personale dipendente nel periodo di riferimento, incluso quello a tempo determinato (voce B.9 del Conto economico), rispetto a quello relativo al periodo precedente.

Variatione in diminuzione nel modello REDDITI

L'agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (non anche ai fini IRAP) e si sostanzia in una variazione

in diminuzione da effettuarsi nel modello REDDITI relativo al periodo d'imposta di riferimento.

Determinazione degli acconti 2025, 2026, 2027 e 2028

Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto delle disposizioni in esame (metodo previsionale).

Inoltre, nella determinazione dell'acconto con il metodo storico per il 2026, 2027 e 2028 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni ([art. 1](#) co. 490 della L. 207/2024).

art. 4 DLgs. 30.12.2023 n. 216

Il Quotidiano del Commercialista del 6.1.2025 - "Super deduzione nuove assunzioni al 20% anche per il 2025" - Alberti

Quaderno n. 177/2024, p. 167-192 - 'La legge di bilancio 2025 e il DL "collegato"' - Pamela

Alberti Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Super deduzione per nuove assunzioni" - Alberti P.

Lavoro

PREVIDENZA

[Ammortizzatori sociali - NASpl - Requisiti - Lavoratori rimpatriati - Novità della L. 207/2024 \(legge di bilancio 2025\)](#)

L'[art. 1](#) co. 171 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha introdotto un nuovo requisito per la fruizione della NASpl, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.1.2025.

Inoltre, l'[art. 1](#) co. 187 della stessa legge fa venir meno, con riferimento alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dall'1.1.2025, il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e frontalieri di cui alla L. 402/75.

Nuovo requisito per la fruizione della NASpl

Viene introdotta la lett. c-bis) nell'[art. 3](#) co. 1 del DLgs. 4.3.2015 n. 22, in forza della quale, per i lavoratori che nei 12 mesi antecedenti all'evento di disoccupazione che conferisce il diritto alla NASpl abbiano presentato dimissioni volontarie da un lavoro a tempo indeterminato, sarà possibile accedere al beneficio soltanto laddove abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego.

Nel dettaglio, la nuova disposizione troverà applicazione per coloro che abbiano interrotto un precedente rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale entro i 12 mesi antecedenti al momento di richiesta della NASpl. Questi ultimi potranno accedere al beneficio solo laddove abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego.

Viene quindi introdotto un arco temporale minimo che deve intercorrere tra:

- le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- la cessazione involontaria del successivo rapporto di lavoro che dà diritto alla NASpl.

La nuova regola troverà applicazione con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.1.2025.

Trattamento di disoccupazione in favore di lavoratori rimpatriati

Viene disposto che, con riferimento alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dall'1.1.2025, non troverà più applicazione la L. [402/75](#), avente a oggetto il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e frontalieri.

La novità fa venire meno la disciplina che prevedeva un trattamento di disoccupazione per i cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero e siano rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero e siano rientrati entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto.

art. 26 co. 7 bis DLgs. 14.9.2015 n. 151

art. 3 DLgs. 4.3.2015 n. 22

Il Quotidiano del Commercialista del 6.1.2025 - "Requisiti più stringenti per beneficiare della NASpl" - Andreozzi

Guide Eutekne - Previdenza - "Ammortizzatori sociali - NASpl" - Quintavalle R.

Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2024 - "L'assenza ingiustificata non porta più a beneficiare abusivamente della NASpl" - Negrini

Settori particolari

AGRICOLTURA

Coltivazioni "fuori suolo" - Attività produttive di reddito agrario - Novità del DLgs. 192/2024 (c.d. DLgs. di "Riforma dell'IRPEF e dell'IRES" attuativo della L. 111/2023)

Tra le novità introdotte dall'[art. 1](#) del DLgs. 192/2024 (c.d. DLgs. di "Riforma dell'IRPEF e dell'IRES"), in materia di attività agricole, è rilevante l'inserimento delle "colture fuori suolo" nel novero delle attività da cui conseguono:

- redditi agrari, entro determinate soglie;
- redditi d'impresa determinati forfetariamente ex [art. 56-bis](#) del TUIR, oltre tali limiti.

Come le altre disposizioni dell'[art. 1](#) del DLgs. 192/2024, anche tali norme si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2024 (quindi, già dal 2024 per i soggetti "solari").

Collegamento potenziale con il terreno per il reddito agrario

In via di premessa, si segnala che l'[art. 1](#) del DLgs. 192/2024, al fine di ampliare l'ambito delle

attività da cui derivano redditi agrari, modifica il co. 1 dell'[art. 32](#) del TUIR:

- escludendo l'inciso "nei limiti della potenzialità del terreno";
- e aggiungendo lo specifico riferimento alle "attività agricole di cui all'[articolo 2135](#) c.c.". Con detta modifica, dunque:
- si includono tra le attività da cui deriva reddito agrario anche quelle prive di un collegamento effettivo con il fondo;
- purché si tratti comunque di attività "dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale", come previsto dal citato [art. 2135](#) c.c.

Colture "fuori suolo" produttive di reddito agrario

In correlazione alla suddetta modifica normativa, l'[art. 1](#) del DLgs. 192/2024 amplia l'elenco delle attività produttive di reddito agrario ex [art. 32](#) co. 2 del TUIR, includendovi tra l'altro, entro determinati limiti, anche quelle dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di fabbricati censiti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10. Si tratta, cioè, delle c.d. colture "fuori suolo", ossia di quelle innovative tecniche di produzione di vegetali esercitate all'interno di fabbricati, senza l'utilizzo di terreni.

A tal proposito, l'[art. 1](#) del DLgs. 192/2024 prevede l'individuazione, con apposito DM:

- di nuove classi e qualità di coltura per i terreni, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione;
- delle modalità con cui annotare in Catasto l'utilizzo dei fabbricati impiegati per le attività di produzione di vegetali;
- delle modalità di determinazione della c.d. "superficie agraria di riferimento", sulla cui base individuare la soglia entro la quale le colture "fuori suolo" producono redditi agrari ex [art. 32](#) del TUIR.

Colture "fuori suolo" oltre soglia

Anche per le colture "fuori suolo" esercitate "oltre soglia", il DLgs. [192/2024](#) prevede specifici criteri di determinazione forfetaria dei redditi d'impresa (da applicare salvo opzione contraria).

In particolare, per le colture "fuori suolo" esercitate da imprenditori agricoli individuali, società semplici ed enti non commerciali:

- entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento da definire con il citato DM, derivano redditi agrari (determinati su base catastale) ai sensi dell'[art. 32](#) co. 2 lett. b-bis) del TUIR;
- oltre il predetto limite, il reddito relativo alla parte eccedente viene determinato forfetariamente (salvo opzione contraria), concorrendo a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie di riferimento, in proporzione alla superficie eccedente, ai sensi dell'[art. 56-bis](#)

co. 1 del TUIR (facendo riferimento a quanto precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate 27.1.2006 n. [20](#) e dalle istruzioni al quadro RD del modello REDDITI PF e SP, per gli analoghi criteri di determinazione dei redditi derivanti da produzione agricola in serra, pare dunque da applicare la formula: reddito d'impresa "eccedente" = reddito agrario x superficie eccedente / superficie agraria di riferimento).

Società agricole che optano per l'imposizione catastale

I medesimi criteri sopra illustrati valgono anche per i redditi (d'impresa) delle società agricole di cui all'[art. 2](#) del DLgs. 99/2004 (in forma di snc, sas, srl o società cooperative) che optano per l'imposizione su base catastale ex [art. 1](#) co. 1093 della L. 296/2006.

Per dette società, infatti, dalle colture "fuori suolo" esercitate:

- entro la soglia di cui all'[art. 32](#) co. 2 lett. b-bis) del TUIR, deriva reddito d'impresa determinato su base catastale;
- oltre tale soglia, per la parte eccedente deriva reddito d'impresa determinato secondo i criteri forfetari di cui all'[art. 56-bis](#) co. 1 del TUIR (salvo opzione contraria per la determinazione del

reddito d'impresa con i criteri ordinari, ossia analiticamente).

Fabbricati utilizzati per lo svolgimento delle colture "fuori suolo"

Per quanto riguarda i fabbricati utilizzati per l'esercizio delle colture "fuori suolo", viene precisato che tali immobili:

- se locati, restano assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie dei redditi dei fabbricati ex [artt. 36](#) ss. del TUIR;
- se non locati (poiché impiegati direttamente dal possessore per la coltivazione "fuori suolo"), producono redditi dominicali.

Determinazione del reddito agrario e dominicale

Alcune regole *ad hoc* vengono introdotte per la determinazione del reddito agrario e dominicale derivanti dalle colture "fuori suolo", e in particolare si stabilisce che:

- fino all'emanazione del DM sopra citato, che individua le nuove classi e qualità di coltura, tali redditi vanno determinati mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste il fabbricato della tariffa d'estimo più alta in vigore nella Provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%;
- in ogni caso, il reddito dominicale relativo alle colture "fuori suolo" (determinato in forza del predetto DM o applicando la disciplina "transitoria" sopra illustrata) non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita al fabbricato destinato a tali colture (ex [art. 28](#) co. 4-quater del TUIR).

art. 1 DLgs. 13.12.2024 n. 192

art. 28 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 32 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 36 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 56 bis DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 4.1.2025 - "Colture "fuori suolo" nell'ambito dei redditi agrari" -

Magro Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2025 - "Colture "fuori suolo" - Fabbricati rurali strumentali" - Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Reddito agrario" - Magro L., Zeni A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Agricoltura - Regimi forfetari del reddito d'impresa" - Magro L., Zeni A. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Reddito dominicale" - Magro L., Zeni A.

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 12.12.2024 N. 445771

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - CREDITO D'IMPOSTA PER LE AREE SVANTAGGIATE - Credito d'imposta per investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

L'art. 13 del DL 7.5.2024 n. 60, conv. L. 4.7.2024 n. 95, ha esteso agli investimenti effettuati nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), per quanto compatibile, il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno di cui all'art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124 conv. L. 13.11.2023 n. 162.

Con il DM 30.8.2024, pubblicato sulla G.U. 26.9.2024 n. 226, sono state definite le disposizioni attuative relative al credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'art. 13 del DL 60/2024.

In attuazione dell'art. 5 del suddetto DM, con il presente provvedimento è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai fini della

fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese:

- indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
- già operative o che si insediano nelle Zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell'art. 1 co. 61 - 65-bis della L. 27.12.2017 n. 205.

L'agevolazione non è comunque applicabile:

- ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento;
- alle imprese in difficoltà.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti:

- realizzati dall'8.5.2024 (data di entrata in vigore del DL 60/2024) al 15.11.2024;
- facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
- relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva.

Limiti quantitativi agli investimenti

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Viene inoltre previsto che:

- il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro;
- non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000,00 euro.

Investimenti esclusi

Sono comunque esclusi:

- i beni autonomamente destinati alla vendita, nonché quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
- i materiali di consumo.

Certificazione delle spese

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010.

Comunicazione degli investimenti agevolabili

Per accedere al credito d'imposta, i soggetti interessati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8.5.2024 al 15.11.2024.

Tale comunicazione all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata:

- utilizzando l'apposito modello approvato dal presente provvedimento;
- dal 12.12.2024 al 30.1.2025;
- in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98;
- utilizzando esclusivamente il software denominato "ZLS2024", disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Nuova comunicazione o rinuncia

Nel medesimo periodo e con le stesse modalità è possibile:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nell'ultima comunicazione validamente presentata.

Credito d'imposta effettivamente spettante

Ai fini del rispetto del limite di spesa (pari a 80 milioni di euro), l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle suddette comunicazioni (quindi entro il 9.2.2025).

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.